

## STATUTO

**LOTO S.R.L. - IMPRESA  
SOCIALE - E.T.S.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT VIA ORFANOTROFIO 10

Numero REA: AT - 134567

Codice fiscale: 01678340058

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 12-02-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" al numero 67.545/29.687 di repertorio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STATUTO DELLA SOCIETA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "LOTO S.r.l. - Impresa Sociale - E.T.S."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Art. 1 – Denominazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. La società è denominata "LOTO S.r.l. - Impresa Sociale - E.T.S."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Art. 2 – Sede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. La società ha sede nel Comune di Asti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Art. 3 – Durata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060; la durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Art. 4 – Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1 - La Società, in conformità, al D.Lgs 112 del 2017 esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa in forma collettiva di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La Società ha per oggetto l'assistenza ad anziani autosufficienti i quali desiderano risiedere assieme in strutture appositamente a ciò destinate, in particolare assicurando ai propri Ospiti un luogo ideale per risiedere in maniera permanente o per trascorrere brevi soggiorni di sollievo e di vacanza, garantendo un soggiorno sereno e, laddove possibile, indipendente e libero con l'ausilio di personale altamente qualificato.                                                                                                                                                                        |
| L'attività sociale rientra quindi nelle seguenti categorie indicate dall'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni e così tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario nonché quelle in sede di amministrazione della giustizia; |
| d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 112/2017, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.                                                                                                                                                                                                                                        |
| E' consentito l'esercizio di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. 111/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in                                                                              |

rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie, anche cambiarie, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; stipulare mutui ordinari e speciali; prestare garanzie reali e personali, anche per debiti di terzi; stipulare contratti di locazione anche finanziaria e potrà assumere ogni genere di obbligazione che sia dall'organo di amministrazione ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione esplicita di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e di tutte le attività vietate dalla presente o futura legislazione.

Potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni ed interessenze - per gestioni in proprio e in via meramente strumentale - in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio.

4.2 - *La Società non ha scopo di lucro in senso soggettivo*, pertanto destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di

quattro punti al tasso annuo di riferimento, o al diverso limite aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Società impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) all'aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

#### **Art. 5 – Capitale sociale**

5.1 Il capitale è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.2 I conferimenti sono richiesti in denaro.

Allorché la società abbia capitale pari o superiore a euro diecimila, ovvero in dipendenza della sottoscrizione dell'aumento il capitale raggiunga o superi gli euro diecimila, è consentito il conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, salvo quanto previsto dall'articolo 2463, comma quarto, codice civile.

In difetto d'indicazione della delibera di aumento, il conferimento si realizza in denaro.

5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

5.5 La società può emettere titoli di debito:

a) con deliberazione unanime degli amministratori e in misura non superiore al capitale sociale;

b) con decisione dei soci assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale, in misura pari al capitale e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Non è consentito emettere titoli di debito prima dell'integrale rimborso della prece-

dente serie.

La determinazione della scadenza del debito e dell'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, è rimessa all'Organo di Amministrazione, qualunque sia l'organismo emittente. L'emissione può essere incorporata in titoli di credito.

Gli interessi non potranno comunque essere fissati in una misura superiore al tasso soglia fissato in materia di usura.

I titoli di debito di cui ai precedenti commi rispettano inderogabilmente alla disciplina del II comma dell'articolo 2483 del codice civile.

#### **Art. 6 – Domiciliazione - Libro soci**

6. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

6.1 E' istituito il libro dei soci, in deroga all'art. 2478 c.c., soggetto a vidimazione.

Il Libro Soci reca:

- per le persone fisiche le generalità complete e così luogo e data di nascita, il domicilio e codice fiscale;

- per le società i dati prescritti all'art. 2250 c.c. e il domicilio;

per tutti i soci, il valore nominale della partecipazione al capitale, la misura versata del capitale sottoscritto e la percentuale rappresentativa dell'intero capitale sociale nonché, se comunicati, i contatti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica e PEC ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali nonché la modifica soggettiva dei soci (consolidamento di usufrutto, trasformazioni, fusioni, scissioni ecc.), hanno effetto di fronte alla società, una volta curato il deposito nel Registro Imprese.

L'organo amministrativo, verificato il rispetto delle eventuali limitazioni alla circolazione delle partecipazioni, assolve all'iscrizione nel più breve tempo utile.

#### **Art. 7 - Trasferimento partecipazioni**

7.1 I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla disciplina che segue.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore che sarà nominato e si pronuncerà come previsto per l'arbitro dall'articolo 34 del presente statuto.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto qui prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2 In caso alienazione a terzi, estranei alla compagine, delle partecipazioni sociali o di parte di queste, per la costituzione di diritti di garanzia a carico delle partecipazioni che riservi il diritto di voto al creditore garantito, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

Il gradimento non si estende ai trasferimenti realizzati in favore di altri soci e/o di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.

Il gradimento è espresso dall'organo amministrativo.

Se collegiale il gradimento è espresso con decisione assunta all'unanimità dei consensi; non concorre alla decisione, se amministratore, il socio interessato alla alienazione della partecipazione per la quale è richiesto il gradimento.

Agli amministratori, esclusivamente, è riservata la raccolta e la valutazione riguardo gli elementi necessari, utili ed opportuni per concedere il gradimento.

Il gradimento potrà essere rifiutato soltanto allorché il terzo indicato quale cessionario ovvero quale creditore garantito non risponda alle prerogative e requisiti di onorabilità indicati all'art. 14 di questo statuto.

Il socio che intenda alienare, in tutto in parte, la propria partecipazione ovvero costituire a carico della partecipazione diritti reali di garanzia che riservino il diritto di voto al creditore garantito, è tenuto a trasmettere all'organo amministrativo con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con modalità idonee alla prova del ricevimento l'indicazione delle generalità del terzo interessato o del creditore pignoratizio o le altre modalità di costituzione delle garanzie.

Il socio interessato, se opportuno, produce tutta la documentazione adeguata a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti.

L'organo amministrativo, se collegiale, convoca e/o riunisce prontamente il consenso per esprimere il gradimento nei termini accolti da questo strumento.

Il termine concesso per esprimere il gradimento è fissato in 30 (trenta) giorni liberi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente.

La decisione è assunta e resa per iscritto e, se dovuto, riportata sui libri sociali.

L'organo amministrativo è tenuto comunicare al socio interessato, con lettera raccomandata inviata al domicilio dichiarato ovvero con modalità idonee alla prova del ricevimento, la decisione sul gradimento al socio interessato.

Decorsi i termini accolti da questo strumento, in difetto di rifiuto reso dall'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso, cosicché è riconosciuta la libertà della partecipazione dai vincoli nella cessione e nell'offerta in garanzia.

L'operazione interessata dalla richiesta di gradimento e assistita dall'autorizzazione, resa anche per silenzio assenso, s'impone conclusa nel termine di 45 (quarantacinque) giorni liberi decorrenti dal raggiunto gradimento.

In difetto, è richiesta una nuova istanza regolata dagli incumbenti e dalla ritmica di questo statuto.

Nel caso di diniego del gradimento, la decisione dovrà essere motivata.

A fronte del diniego reso, al socio interessato e/o al terzo istante è riservata la facoltà d'investire l'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di rifiuto.

L'intervento è richiesto con istanza formulata all'organo amministrativo e comunicata con modalità idonee alla prova del ricevimento.

L'organo amministrativo riunisce prontamente il consesso per esprimere il gradimento nei termini accolti da questo strumento.

L'assemblea dei soci, investita, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Il termine concesso per esprimere il gradimento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni liberi decorrenti dalla ricezione della comunicazione della istanza.

A fronte del diniego del gradimento reso per la cessione, al socio istante è riservato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

#### **Art. 8 – Morte del socio**

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### **Art. 9 - Recesso**

9.1 Non sono previste altre cause di recesso al di fuori di quelle di cui all'articolo 2473 codice civile o da altre norme di legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera a/r.

La raccomandata deve essere inviata entro il termine di giorni 15 (quindici) dall'iscrizione a Registro Imprese della decisione dei soci che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a dare comunicazione ai soci dei fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, perde efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **Art. 10 – Ammissione ed Esclusione**

10. Le partecipazioni sociali alla società possono essere assunte da tutti i soggetti, senza discriminazione di genere, razza, etnia e altre condizioni, che presentino i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 12 di questo statuto.

Integra specifica causa esclusione di soci la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in danno al socio ovvero la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 12.

Non integrano causa di esclusione di soci le altre procedure concorsuali, quali il concordato preventivo e il concordato preventivo fallimentare.

In caso di esclusione, si applicano le disposizioni accolte all'articolo 2473 del c.c., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione del socio escluso con ricorso alla riduzione del capitale sociale.

L'esclusione dei soci assicura e osserva il principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017. Ai sensi del medesimo articolo in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci.

#### **Art. 11 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

11. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo codice civile. In tal caso si applica il disposto

dell'articolo 2497-quater codice civile e l'articolo 4 del D.Lgs. 112/2017.

#### **Art. 12 – Cariche sociali**

12.1 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017, i soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza regolati da questo strumento.

##### **12.2 Onorabilità:**

I requisiti di Onorabilità sono assolti quando per i candidati ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non siano state condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità

##### **12.3 Professionalità:**

I requisiti di Professionalità sono assolti quando per i candidati ricorrono, alternativamente, le seguenti condizioni:

a) conoscenza ed esperienza almeno in uno dei seguenti settori o materie:

organizzazioni del Terzo Settore

organizzazioni ed enti religiosi

Economia Sociale e Solidale

Cooperazione Sociale e Internazionale

Finanza eticamente orientata

Sostegno alle imprese e alle organizzazioni del terzo settore

In questi ambiti i candidati dovranno aver dato il loro contributo per almeno tre anni svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:

amministratore di società

funzionario o dirigente

operatore e/o volontario

studioso e/o ricercatore

formatore.

b) attività professionali in materia attinente alle attività sociali ovvero nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della società;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministra-

zioni aventi attinenza con le attività sociali

#### 12.4 Indipendenza:

Il requisito di indipendenza è integrato dall'insussistenza, al tempo dell'assunzione dell'incarico, di rapporti di natura patrimoniale, diretta o indiretta, con la società ovvero con società ed enti controllati, collegati o concorrenti tali da compromettere l'indipendenza e la capacità di giudizio.

L'indipendenza è valutata con riguardo al candidato, al coniuge e ai parenti in linea retta entro in terzo grado e in linea collaterale entro il secondo.

### **Art. 13 - Amministratori**

13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

13.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

13.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

13.4 E' consentito, con integrazione di questo statuto, riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale.

### **Art. 14 – Durata della carica, revoca, cessazione**

14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

14.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

14.3.4 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche solo uno degli amministratori, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

### **Art. 15 – Consiglio di amministrazione**

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4,

comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### **Art. 16 – Adunanze del consiglio di amministrazione**

16.1 In caso di richiesta del presidente o di un terzo dei consiglieri, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e, se ritenuto opportuno, al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

16.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

16.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza, salvo che il Consiglio sia composto da soli due membri, nel qual caso la proposta si intende respinta.

16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e

dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

16.9 Ogni consigliere deve dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini e la portata; di ciò si darà conto nel verbale.

#### **Art. 17 – Poteri dell'organo amministrativo**

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o in parte i suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 codice civile.

17.3 Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

17.4 Nel caso di nomina di più amministratori che non costituiscono il consiglio, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente sia disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

17.5 Possono essere nominati dagli amministratori, nell'ambito dei loro poteri, direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

17.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intenda compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci a maggioranza del capitale.

17.7 L'organo amministrativo può decidere, ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, la fusione per incorporazione di altre società di cui la società possiede tutte le quote o almeno il novanta per cento delle quote; può altresì decidere la fusione per incorporazione in altra società che possiede tutte le quote della società.

#### **Art. 18 – Rappresentanza**

18.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

18.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli amministratori delegati, se nominati, nell'ambito dei loro poteri di amministrazione.

18.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

18.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai pro-

curatori, nei limiti dei poteri loro conferiti in sede di nomina.

#### **Art. 19 – Compensi degli amministratori**

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso stabilito dai soci con decisione valida fino a revoca, nel rispetto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

19.2 Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.

19.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **Art. 20 - Divieto di concorrenza**

20.1 Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere amministratori o direttori generali e non possono esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei soci.

#### **Art. 21 – Organo di controllo**

21.1 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Il controllo della società deve essere affidato e svolto, ai sensi dell'articolo 2477 c.c. e dell'articolo 10 del D.Lgs. 112/2017, da un sindaco unico oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori contabili ed eletti dall'assemblea dei soci.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di società per azioni.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

21.2 L'organo di controllo esercita altresì i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2° del D.Lgs. 112/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 10, 5° comma del D.Lgs. 112/2017 la società è sottoposta, inoltre, alla revisione legale dei conti.

#### **Art. 22 - Decisioni dei soci**

22.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

22.2 In ogni caso sono riservate ai sensi dell'articolo 2479 codice civile alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo;
- d. le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; \_\_\_\_\_  
g. le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 11 comma 4° del D.Lgs. 112/2017, in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e di controllo è rimessa ai lavoratori. \_\_\_\_\_

22.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. \_\_\_\_\_

#### **Art. 23 – Diritto di voto**

23.1 Hanno diritto di voto i soci legittimati nei confronti della società. \_\_\_\_\_

23.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. \_\_\_\_\_

23.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria sia scaduta o divenuta inefficace, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto codice civile) non può partecipare alle decisioni dei soci. \_\_\_\_\_

#### **Art. 24 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

24.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. \_\_\_\_\_

24.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. \_\_\_\_\_

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. \_\_\_\_\_

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. \_\_\_\_\_

24.3 Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci. \_\_\_\_\_

24.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. \_\_\_\_\_

#### **Art. 25 – Assemblea**

25.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 22.2 lettere d), e), f) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. \_\_\_\_\_

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. \_\_\_\_\_

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio. \_\_\_\_\_

25.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, dagli atti della so-

cietà.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

25.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 26 – Svolgimento dell'assemblea**

26.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 25 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

#### **Art. 27 – Deleghe**

27.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà di subdelega.

27.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

27.3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

#### **Art. 28 – Verbale dell'assemblea**

28.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26.2. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

28.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 29 – Quorum costitutivi e deliberativi**

29.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti. Nei casi previsti dal precedente articolo 22.2 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

29.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

29.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Qualora vengano attribuiti diritti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile, in caso di trasferimento della relativa partecipazione, i detti diritti non saranno trasferiti all'avente causa e si estingueranno relativamente alla partecipazione trasferita, salvo che risulti il consenso di tutti i soci.

29.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 30 – Bilancio e utili - libri sociali**

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

30.2 Eventuali utili netti ed avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

30.3 Potrà essere destinata una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale.

30.4 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/17 nella relazione al bilancio.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercita-

ta e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

30.5 La Società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili, nonché della disciplina degli enti del terzo settore.

**Art. 31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, prestazione di attività di volontariato**

31.1 I lavoratori della Società e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.

31.2. I lavoratori e gli utenti partecipano, anche tramite loro rappresentanti, alla Assemblea dei Soci convocata o riunita per le decisioni in ordine alla Trasformazione, Fusione, Scissione e Scioglimento volontario della Società. L'organo amministrativo convoca gli aventi diritto con le medesime forme della convocazione assembleare.

31.3 I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro dovrà darsi conto nel bilancio sociale.

31.4 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I volontari sono iscritti in apposito registro.

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività della società, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**Art. 32 – Scioglimento e liquidazione**

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter codice civile;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 codice civile;
- f. per le altre cause stabilite dalla legge.

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge entro il termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

32.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti al potere dell'organo di liquidazione.

**Art. 33 - Trasformazioni, Fusioni, Scissioni, Cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio**

33.1 La trasformazione, la fusione e la scissione dell'impresa sociale deve essere realizzata in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

33.2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

33.3. L'organo amministrativo notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

33.4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

33.5. In caso di scioglimento volontario dell'ente, di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale ovvero di procedura concorsuale di cui all'art. 14 D.Lgs. 112/2017, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 D.Lgs. 112/2017, con finalità analoghe e senza scopo di lucro.

**Art. 34 – Clausola compromissoria**

34.1 Tutte le controversie relative al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, oppure nei confronti di amministratori e liquidatori o tra questi o da essi promossa, saranno sottoposte a mediazione secondo il Regolamento della ADR Piemonte ai sensi del decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010.

34.2 Nel caso in cui la mediazione abbia esito negativo, la controversia sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

34.3 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci presa con la maggioranza di due terzi del capitale

|                        |  |
|------------------------|--|
| sociale.               |  |
| IN ORIGINALE FIRMATO:  |  |
| REBORA Fabrizio        |  |
| MENALDO Elisabeth      |  |
| Natale NARDELLO Notaio |  |

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Imposta di bollo assolta tramite la Camera di Commercio di Asti - aut. n. 2001005894 del 02.04.2001.  
Atto in corso di registrazione ai sensi dell'art. 66 D.P.R.131-86.  
Torino, il 6 febbraio 2020.